

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE MANDACARÙ

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 – È costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile un'Associazione denominata Mandacarù con sede a Brescia (BS) a durata illimitata.

ART. 2 – L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli associati partecipano all'attività spontaneamente, volontariamente e gratuitamente.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre Associazioni o Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali.

ART.3 – L'Associazione si ispira ai valori della solidarietà sociale,della condivisione con chi vive in situazione di emarginazione, della sobrietà,della pari dignità fra le persone e della giustizia sociale.

Lo scopo dell'Associazione è la crescita con i poveri attraverso una attenzione alle situazioni di difficoltà e di sofferenza e ai comportamenti emarginanti che causano povertà. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione promuove con la propria presenza nel territorio bresciano:

- attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell'emarginazione rivolte a gruppi,Organizzazioni e singoli cittadini,quali:serate, convegni, feste,diffusione di materiali stampati;
- coinvolgimento dei poverini attività di volontariato di autoaiuto quali momenti di aggregazione, feste,gite, visite domiciliari,laboratori, riunioni;
- iniziative di riciclaggio di oggetti e vestiti attraverso il recupero,la riparazione, lo smistamento, e la distribuzione a singoli o Organizzazioni di Volontariato che perseguono gli stessi scopo.

## TITOLO II

### I SOCI

ART.4 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità ed hanno raggiunto la maggiore età

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Sono soci: i soci fondatori ed i soci ammessi dal Consiglio Direttivo.Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dallo status di socio.

ART. 5 – Diritti

I soci dell'Associazione hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse all'interno dell'Associazione;
- ad eleggere gli organi dell'Associazione;
- a prendere parte alle assemblee,sia ordinari che straordinarie,esprimendo la propria partecipazione al voto;
- a ricevere la tessera associativa;
- ad informare e a vigilare sulle attività associative, nei limiti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

ART. 6 – Doveri

I soci dell'Associazione hanno il dovere:

- di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro;

- di comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà attuato con correttezza e buona fede;
- di versare la quota di adesione.

#### ART.7 – Esclusione

Il socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver dato la possibilità al socio di fornire le proprie giustificazioni.

### TITOLO III

#### GLI ORGANI

ART.8 – Indicazione degli organi; Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART.9 – Composizione

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è composta dai soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile su convocazione del presidente con avviso scritto trasmesso contenente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

ART.11 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti fisicamente o per delega.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio può farsi latore di una sola delega.

L'Assemblea straordinaria è la sola a cui compete la facoltà di modificare lo statuto, di deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria è valida qualora siano presenti almeno 2/3 dei soci. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio le deliberazioni vengono approvate con i voti favorevoli di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

ART. 12 – Competenze

L'Assemblea straordinaria delibera:

- lo statuto e le sue modificazioni;
- sulla cessazione dell'attività dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio ad Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea ordinaria delibera:

L'elezione del Presidente;

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- sugli indirizzi, sui programmi dell'Associazione,
- sul bilancio preventivo e sulla relazione programmatica;
- sul conto consuntivo e sulla relazione consuntiva;
- propone l'esclusione dei soci all'Assemblea, che deve essere sempre motivata;
- su quanto ad essa demandato per legge.

ART.13 –Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell'Associazione.ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

**CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ART.14 –Composizione

Il consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.

ART.15 – Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aderenti.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un Consigliere designato dai presenti.

Esercita a maggioranza assoluta dei presenti le seguenti competenze:

- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea,
- propone il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- propone il conto consuntivo e la relazione consuntiva;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- propone la cessazione dell'attività dell'Associazione.

**CAPO III - IL PRESIDENTE**

ART.16 – Elezione e durata

Il Presidente eletto dura in carica tre anni.

Un mese prima della scadenza convoca l'Assemblea per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.17 – Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, gli spetta la firma sociale, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo cura l'ordinato svolgimento dei lavori di detti organi e sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio Direttivo cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati dai soci

**CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE**

ART.18 – Sindaci

I sindaci in numero di tre vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea fra i soci. Essi pure durano in carica tre anni.

Ai sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione, sulla conduzione del bilancio e sulle votazioni. In particolare curano le elezioni e lo scrutinio dei voti.

ART.19 – Sostituzione di membri eletti

Qualora durante l'anno venissero a mancare per dimissioni o per impedimento uno o più membri del Consiglio Direttivo e /o del Collegio Sindacale essi saranno sostituiti dai primi votati e non eletti, a meno che i rimanenti membri del consiglio direttivo e del Collegio Sindacale riuniti in seduta comune non decidano a maggioranza di indire nuove elezioni.

#### TITOLO IV

#### LE RISORSE ECONOMICHE

ART.20 – Indicazioni delle risorse

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, di organizzazioni internazionali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) rimborsi per convenzioni e contratti;
- e) ogni altro tipo di entrata.

ART.21 – I beni dell'Associazione

Possono essere beni dell'Associazione beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 – Contributi.

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. I contributi straordinari elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare. Il Consiglio accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti.

ART. 23 – Erogazioni. Donazioni. Lasciti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità Statutarie dell'Associazione.

ART. 24 - Rimborsi per convenzioni e contratti

Le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzazione degli stessi; in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 25 – Proventi derivanti da vendita dei vestiti usati agli associati e da attività marginali.

I proventi derivanti da attività di vendita dei vestiti usati agli associati e da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

ART 26 – Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione l'attivo netto sarà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti nello stesso settore o che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa, in conformità a quanto verrà deliberato dall'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la divisione di detto attivo tra i soci.

## TITOLO V

### IL BILANCIO

ART 27 – Bilancio preventivo e c/consuntivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il bilancio preventivo che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Il c/consuntivo, che sarà predisposto: nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso.

ART. 28 - Formazione del bilancio.

Il bilancio preventivo e il c/consuntivo sono presentati dal Presidente sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché delle entrate e delle uscite che si prevede si manifesteranno o si sono manifestate.

ART. 29 – Approvazione del bilancio.

Il bilancio preventivo e il c/consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea. Il bilancio preventivo e il c/consuntivo saranno messi a disposizione per l'esame dei soci effettivi quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame ed approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento. Entrambi i documenti contabili devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

## TOTOLI VI

### LE CONVENZIONI ED I CONTRATTI

ART. 30 – Deliberazioni e stipula delle convenzioni e di contratti.

Le convenzioni ed i contratti tra l'Associazione ed altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

## TITOLO VII

### DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART 31 – Dipendenti e collaboratori.

L'Associazione al fine di garantire un regolare funzionamento può avvalersi di dipendenti o collaboratori con rapporto di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla legge 266/91. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolamentati dall'art. 222 e seguenti del Codice Civile.

## TITOLO VIII

### RESPONSABILITA'

ART 32 – Copertura assicurativa degli aderenti.

I soci dell'Associazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

ART 33 – Responsabilità e assicurazioni contrattuali ed extracontrattuali.

L'associazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati provvedendo alla stipula di una polizza per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## TITOLO IX

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOGGETTI

ART 34 – Rapporti

L'associazione coopera con altri soggetti privati o pubblici per la realizzazione delle finalità di solidarietà che si prefigge.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI FINALI

ART 35 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi dell'ordinamento giuridico.